



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Ambiente e Controllo

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

- INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONE E DELLE ISTANZE -



DEFINIZIONI:

- 1) Ai sensi dell'art. 74, comma 1 lettera g, del D.lgs. n. 152/2006 sono definite acque reflue domestiche le acque reflue:

“provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

- 2) Ai sensi dell'art. 101, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

“a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

7-bis). Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.”



3) Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:

“a) provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

b) provenienti da pompe di calore

c) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti

d) costituite da condense degli impianti di condizionamento

e) provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici

f) provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso

g) provenienti dalle categorie di attività elencate nella seguente tabella:”

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
3	Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
4	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
5	Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici
6	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
7	Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
8	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno
9	Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
10	Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello
11	Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi
12	Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia
13	Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 parte quarta
14	Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 parte quarta



- 4) Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:

“ il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della successiva tabella e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite”

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali



COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE:

In caso di scarichi rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti **2) e 3)** è necessario presentare la **comunicazione di assimilazione** alle acque reflue domestiche, attestante la conformità alle caratteristiche di provenienza del refluo, alla categorie di attività ed al volume massimo scaricato o utilizzato (qualora previsto).

Tale comunicazione deve essere predisposta attraverso la compilazione del modello "B1", allegato al presente documento e scaricabile dal sito internet dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC direttamente all'Ufficio d'Ambito all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it e per conoscenza al SUAP del comune di competenza, unitamente agli allegati indicati nello stesso.

L'assimilazione si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'Ambito non fornisca riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora l'Ufficio d'Ambito stabilisca che lo scarico sia assimilabile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.

Gli oneri istruttori previsti in favore dell'Ufficio d'Ambito di Como per la comunicazione di assimilazione sono pari a 30,00 €.

Per la comunicazione di assimilazione non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo.

RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE:

In caso di scarichi rientranti nella casistica di cui al precedente punto **4)** è necessario presentare la **richiesta di assimilazione** alle acque reflue domestiche.

Tale comunicazione deve essere predisposta attraverso la compilazione del modello "B2", allegato al presente documento e scaricabile dal sito internet dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC direttamente all'Ufficio d'Ambito all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it e per conoscenza al SUAP del comune di competenza, unitamente agli allegati indicati nello stesso.

L'Ufficio d'Ambito si pronuncia in merito alla richiesta di assimilazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Gli oneri istruttori previsti in favore dell'Ufficio d'Ambito di Como per la richiesta di assimilazione sono pari a 75,00 €.

Per la richiesta di assimilazione è previsto il pagamento di due imposte di bollo di 16,00 € ciascuna (una per l'istanza ed una per il rilascio del provvedimento di assimilazione). I relativi numeri di serie identificativi delle marche utilizzate dovranno essere riportati sul modulo di richiesta.